

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962

(59^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1961) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 605, 607, 608, 610, 611, 612, 613
BANFI	608
BONAFINI	606
CARELLI	610, 611
CHABOD	612
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	607, 609, 610, 612, 613
GELMINI	607, 610, 611
GUIDONI, relatore	606, 610
MARCHISIO	608, 610, 613
MONTAGNANI MARELLI	609
RONZA	608, 610, 611
ZUCCA	610, 611

(1) Durante la discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti ».

La seduta è aperta alle ore 16,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Battista, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gelmini, Guidoni, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Pessi, Roasio, Ronza, Secci, Vercellio, Zannini e Zucca.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Carelli e Marchisio.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Gaspari.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1961)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti ».

Come la Commissione certamente ricorda, nel corso della passata seduta venne deliberato di rinviare il seguito della discussione ad oggi, per dar modo alla Sottocommissione di elaborare un nuovo testo per il disegno di legge, sulla base dei diversi emendamenti proposti da vari membri della Commissione.

Prego ora il relatore di riferire sui lavori della Sottocommissione.

GUIDONI, *relatore*. La Sottocommissione incaricata di esaminare preliminarmente il disegno di legge n. 1961, recante norme per la vendita diretta al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti, ha discusso, in diverse riunioni, alla presenza del Sottosegretario Gaspari, il disegno di legge stesso.

I commissari hanno dichiarato di concordare pienamente con lo spirito e con gli obiettivi cui mira il disegno di legge n. 1961, ma hanno manifestato gravi perplessità di fondo circa l'utilità pratica di esso, in relazione agli obiettivi che si vorrebbero raggiungere. Soprattutto è apparsa inadeguata la norma fondamentale del disegno di legge secondo la quale la facoltà di vendere direttamente i prodotti agricoli veniva concessa a quei coltivatori che l'avessero esercitata in sede stabile in appositi locali, in chioschi o banchi, e ciò perchè il coltivatore che si attrezza per la vendita dei suoi prodotti in luogo stabile si trasforma facilmente in commerciante. Infatti deve affrontare spese di gestione, affitto di locali, personale, tasse, eccetera, che finirebbero col gravare sulla merce; inoltre non disporrà sempre della qualità e della quantità di prodotti che la clientela richiede, e sarà indotto ad acquistare i prodotti da altri, violando facilmente ed impunemente le disposizioni del disegno di legge. Provocherà infine le proteste dei commercianti e adeguerà i suoi prezzi ai prezzi del mercato, deludendo quanti confidano nel basso prezzo.

La Sottocommissione è del parere che sia preferibile adottare un altro criterio, che è

quello di far esercitare la vendita dei prodotti agricoli in appositi mercati, lasciando all'autorità comunale il compito di fissare i luoghi dove i produttori agricoli possano procedere alla vendita al dettaglio della loro merce. In tal modo l'accesso alla vendita sarà facilmente consentito a tutti i produttori, e non solo a coloro che siano in grado di procurarsi fondi o chioschi, e di provvedere all'organizzazione, col vantaggio di assicurare al mercato quantità e varietà di prodotti tali da determinare concorrenza tra i coltivatori ed affluenza di consumatori. Per una vendita effettuata in tali situazioni e condizioni è anzi facile ottenere agevolazioni fiscali, il che non sarebbe altrettanto facile col sistema della vendita in luoghi stabili.

La Sottocommissione ha discusso a lungo se consentire la vendita al dettaglio nel solo Comune di produzione, oppure se estenderla ai Comuni della provincia o di più provincie; ed ha finito per accettare il Comune di produzione ed i Comuni vicini, per mantenere il sistema delle modeste proporzioni che si è proposto.

La Sottocommissione non si attende dal disegno di legge il miracolo, ma è convinta che esso influirà favorevolmente, specialmente nei mercati dei piccoli comuni; più difficilmente nei mercati delle grandi città.

Quando si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge, vedremo se saranno necessari altri ritocchi. Il nuovo testo è stato preparato d'accordo col Sottosegretario ed in base ai suggerimenti che erano stati dati da taluni commissari; speriamo che esso risponda al desiderio di tutti.

BONAFINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, la fugace presenza del Ministro dell'industria e commercio nel corso della passata seduta, giustificava la necessità che fosse urgentemente approvato il disegno di legge in esame, in quanto, a parere del Ministro, esso avrebbe comportato taluni allineamenti nel mercato nazionale dei generi ortofrutticoli, che negli ultimi mesi ha dimostrato una tendenza ascensionale.

Ritengo però che vi sia una grande differenza tra gli intenti che si vorrebbero rag-

giungere e i risultati pratici che si raggiungeranno col disegno di legge in esame. Anzitutto, sono certo che le conoscenze specifiche del Ministro gli consentano vedute ben diverse da quelle prospettate con il provvedimento in esame; infatti il Ministro sa bene, dati i suoi rapporti internazionali, data la sua conoscenza della complessità del problema dell'aumento dei prezzi, che questi problemi debbono essere collocati sotto una prospettiva ben più ampia della portata di questo provvedimento, che è molto limitata. La questione va affrontata proprio nei luoghi in cui praticamente si decidono i prezzi nazionali, e non con iniziative singole, che possono soccorrere i piccoli coltivatori diretti. Il problema va risolto nei grandi centri urbani che non hanno attorno territori di produzione ortofrutticola, come Milano, Torino, Genova, Bologna.

Già molte volte, sia in Commissione che in Assemblea, abbiamo discusso gli strumenti per contenere i prezzi nei mercati in limiti giusti. I colleghi ricorderanno che, quando è stato trattato il provvedimento concernente i mercati generali, ci siamo trovati tutti d'accordo per approvarlo con urgenza. In occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'industria e commercio, per due anni, ebbi a sollecitare lo stesso Ministro perchè provvedesse affinché venisse rispettata quella legge proprio nella mia città, Como. Come si trova in particolari condizioni, perchè tutti i prodotti ortofrutticoli vi vengono portati dal Sud. Ebbi una cortese lettera di risposta da parte del Sottosegretario in cui mi si assicurava che si sarebbe provveduto, ma debbo affermare ora che i Prefetti non rispettano la legge, perchè da due anni e mezzo la Commissione formata per il mercato generale non ha potuto funzionare proprio perchè il Prefetto non ha nominato il commissario come prescritto dalla legge.

Per questi motivi sono molto perplesso sull'utilità di un provvedimento di portata limitata come quello in esame. La Sottocommissione ha formulato un nuovo testo sulla base degli emendamenti proposti da tutti i gruppi, e noi lo approveremo, ma grande è ancora la distanza che sussiste tra le necessi-

tà dei mercati italiani e i provvedimenti che il Governo assume per farvi fronte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I produttori agricoli singoli o associati possono vendere al dettaglio, nel territorio dei rispettivi Comuni di produzione e nei Comuni limitrofi, i prodotti ottenuti nei loro fondi, per coltura od allevamento, con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge e delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

A questo articolo è stato proposto dalla Sottocommissione il seguente emendamento sostitutivo:

« I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura od allevamento, nell'ambito del proprio Comune o dei Comuni vicini, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanità e di igiene e quelle concernenti le centrali ».

G E L M I N I . Vorrei sapere come si svolgono le cose per quanto concerne le carni bovine.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Il testo proposto, che recepisce tutti gli emendamenti, differisce dall'articolo 1 per tre punti fondamentali: il primo consiste nella sostituzione della dizione « Comuni limitrofi » con l'altra « Comuni vicini », che è più ampia, seppure meno precisa; il secondo punto consiste nell'inciso finale del primo comma,

che concerne l'aspetto fiscale; il terzo punto concerne la preoccupazione sollevata nei confronti della vendita delle carni bovine e del latte, soprattutto nei comuni in cui esistono centrali del latte. Le leggi vigenti infatti regolano con norme particolari la vendita delle carni, che devono essere vendute in locali fissi e con determinate garanzie, e quella del latte.

B A N F I. Se ho ben capito, mi pare che non sia chiara la dizione concernente la vendita nei Comuni vicini, che parrebbe riferita alla produzione e non alla vendita.

P R E S I D E N T E. L'osservazione è giusta. Propongo di emendare il primo comma, inserendo l'inciso « nell'ambito del proprio Comune o dei Comuni vicini » dopo le parole « per la vendita al dettaglio ». In tal modo non possono sussistere dubbi sull'interpretazione.

M A R C H I S I O. Forse l'inciso finale del primo comma può dare adito ad un'interpretazione inesatta.

P R E S I D E N T E. L'inciso tiene conto della somma di tutte le agevolazioni concesse nel campo della vendita diretta al pubblico. Mi pare non possa dare adito a dubbi.

R O N Z A. Sappiamo che per la vendita diretta non si pagano le tasse e ci preoccupiamo che in futuro i coltivatori possano venir chiamati a pagare un'imposta di ricchezza mobile. Dev'essere chiara l'intenzione del legislatore del preciso richiamo all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

P R E S I D E N T E. È però evidente che per « leggi vigenti » s'intendono anche quelle concernenti le agevolazioni fiscali.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dalla Sottocommissione, con la modifica da me suggerita, tendente a spostare l'inciso « nell'ambito del proprio Comune o dei Comuni vicini » dopo le parole « per la vendita al dettaglio ».

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittivoli, i coloni, gli enfiteuti, nonchè le imprese agricole gestite da persone giuridiche e le persone giuridiche formate da produttori agricoli.

A questo articolo è stato proposto dalla Sottocommissione il seguente emendamento sostitutivo:

« Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittivoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

I produttori agricoli che intendono effettuare la vendita di cui all'articolo 1 debbono farne domanda al Sindaco del Comune di produzione e per i Comuni limitrofi al Sindaco competente, allegando alla domanda un certificato in carta libera della Camera di commercio, industria ed agricoltura competente, dal quale risulti che il richiedente è produttore agricolo nel Comune di produzione.

Nella domanda il richiedente deve specificare per quali prodotti intende praticare la vendita e se permanentemente, in appositi locali, o solo nei giorni e nei luoghi di fiera o di mercato, in chioschi o banchi collocati a tale scopo.

Un'associazione di produttori agricoli può chiedere l'autorizzazione ad effettuare la vendita di cui all'articolo 1 in tutti i Comuni nel cui territorio, gli appartenenti all'associazione svolgono attività agricola produttiva e nei Comuni limitrofi.

A questo articolo è stato proposto dalla Sottocommissione il seguente emendamento sostitutivo:

« I produttori singoli od associati che intendono effettuare una vendita di cui all'ar-

articolo 1 debbono farne domanda ai sindaci dei comuni in cui intendono effettuarla.

La domanda, sottoscritta dal rappresentante, se trattasi di associazione o di persona giuridica, deve essere presentata al sindaco in duplice esemplare.

La domanda oltre l'indicazione delle generalità del richiedente, della specifica qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'articolo 2 e degli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associate deve contenere altresì la specificazione rispettivamente se di coltura o di allevamento, dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e dei modi in cui si intende effettuarla, permanentemente o meno, in banchi o chioschi fissi in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita.

La domanda deve essere corredata del certificato penale generale del richiedente dal quale risulti la inesistenza di condanne per alcuno dei reati indicati nella lettera c) del successivo articolo 6 e, nel caso di presentazione in comune diverso da quello dove trovasi il fondo o i fondi di produzione, anche da certificato in carta libera del sindaco di quest'ultimo comune che attesti essere il richiedente o i soci o gli associati produttori agricoli per il terreno od i terreni indicati nella domanda ».

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nella Sottocommissione si è manifestata la necessità di avere una dizione nella quale fosse estremamente chiara, soprattutto per quanto riguarda la licenza richiesta, la procedura da seguire e, in sostanza, sono affiorate notevoli preoccupazioni.

Una prima preoccupazione è stata quella di non creare un congegno eccessivamente macchinoso da potere poi incidere sull'attività del produttore il quale, evidentemente, messo di fronte ad un congegno macchinoso avrebbe rinunciato alla facoltà stabilita dalla legge. Per questa ragione, si è semplificata la procedura nel senso di limitarci a una domanda fatta al sindaco del comune in cui si intende effettuare la vendita per ot-

tenere l'autorizzazione che poi, secondo gli articoli che seguono, corrisponde a un diritto concesso, per cui l'amministratore può solo ricercare se sussistono o meno le condizioni previste dall'ultima parte dell'articolo, cioè la certezza del diritto di avere l'autorizzazione.

M O N T A G N A N I M A R E L L I .
È un'ottima cosa.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Una seconda preoccupazione era quella di evitare che, però, nella certezza del diritto si potessero commettere abusi e, quindi, avere la garanzia perchè colui il quale beneficiasse dell'autorizzazione si venisse a trovare veramente nelle condizioni volute dal legislatore, cioè fosse effettivamente un produttore agricolo nel Comune di produzione.

La legge prevedeva inizialmente il certificato in carta libera della Camera di commercio dal quale risultasse la condizione del richiedente quale produttore agricolo del Comune di produzione, ma poichè a tale proposito già alla Sottocommissione erano pervenute lagnanze da parte delle Camere di commercio per l'impossibilità di fare gli accertamenti necessari, in quanto non tutti i produttori risultano dagli atti delle Camere stesse, è sembrato opportuno che questa certificazione fosse lasciata al sindaco del Comune di origine il quale è nelle condizioni di dare l'attestazione con maggiore cognizione di causa.

Un'altra preoccupazione si riferiva ai requisiti del richiedente e che si trovano elencati nell'ultima parte dell'articolo, cioè, il certificato penale generale dal quale deve risultare l'inesistenza di condanne per alcuno dei reati indicati nella lettera c) dell'articolo 6.

Le modifiche all'articolo 3, più che toccare la sostanza, toccano la formula procedurale da seguire e credo che questa risponda abbastanza bene perchè il diritto sancito dall'articolo 1 possa essere realizzato con tranquillità e certezza.

Come ultima cosa importante, abbiamo pensato di abolire i negozi, i locali fissi in

quanto si è considerato che il produttore vero difficilmente può mettere in piedi un negozio e, quindi, sotto la veste di produttore si potrebbe presentare un elemento che ha leggeri contatti con l'effettivo produttore o mezzadro che vende direttamente.

C A R E L L I . Nella riunione presso il Ministero io dissi che questo disegno di legge è di grandissima importanza, sebbene apparentemente semplice. Sarebbe stato di maggiore importanza se avessimo adottato per il terzo comma dell'articolo 3 la seguente dizione: « I produttori agricoli singoli o associati possono chiedere l'autorizzazione di effettuare la vendita di cui all'articolo 1 in tutti i Comuni nel cui territorio gli appartenenti all'associazione svolgono attività agricola produttiva e nei Comuni limitrofi ». Questo, dicemmo, sarebbe stato uno stimolo all'associazione speciale di fronte alla carenza nel senso associativo della zona rurale. Tale dizione, evidentemente, non è stata accolta dalla Sottocommissione che ha preso in esame il disegno di legge, forse per ragioni pratiche, per evitare cioè eccessivi allargamenti che potevano tornare a favore di particolari organizzazioni e potevano, in un certo senso, sorpassare i diritti dei piccoli agricoltori che, invece, in questa maniera, secondo voi, sono meglio osservati e difesi. Io ho i miei dubbi; in tutti i modi, ripeto, sarebbe stato mio desiderio conservare il terzo comma ai fini di allargare la funzionalità della legge e permettere una forma educativa e direi quasi di stimolo ai piccoli agricoltori verso quella forma associativa che, in questo modo, non può aversi se non nell'ambito in cui essi lavorano.

Detto questo ritengo che il disegno di legge nella nuova formulazione data dalla Sottocommissione sia un primo passo almeno verso una migliore sistemazione del settore che ci riguarda.

G E L M I N I . Nel secondo comma, dove si dice « sottoscritta dal rappresentante » a quale rappresentante si allude?

P R E S I D E N T E . Si allude al rappresentante di cooperative, consorzi eccetera nel caso si tratti di questi e non del produttore.

Z U C C A . Il testo originario dell'articolo 2 terminava con le parole « nonchè le imprese agricole gestite da persone giuridiche formate da produttori agricoli » che sono state sostituite, nel testo adottato dalla Sottocommissione e dianzi approvato, dalle altre « e le loro cooperative o consorzi »; penso, quindi, che si dovrebbe usare la stessa dizione anche nel secondo comma di questo articolo.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Se volete farlo, non ho alcuna difficoltà.

P R E S I D E N T E . Penso che sia superfluo perchè la persona giuridica comprende i consorzi e le cooperative.

M A R C H I S I O . La limitazione viene dall'articolo 2.

Z U C C A . Allora ritiro l'osservazione. Dove si dice però « di coltura o di allevamento » io suggerirei « di coltura e di allevamento », altrimenti, l'uno esclude l'altro.

P R E S I D E N T E . Non c'è alcuna esclusione perchè si tratta di una « o » congiuntiva.

C A R E L L I . Il prodotto è unico.

G U I D O N I , *relatore*. Là dove si dice « dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e dei modi in cui si intende effettuarla » io proporrei di sostituire le parole « e dei modi » con le altre « e dei mercati » altrimenti, con la dizione che poi segue « permanentemente o meno in banchi o chioschi fissi », sembrerebbe di ritornare alla formula di prima, nel senso cioè di effettuare la vendita in luoghi fissi non in mercati.

P R E S I D E N T E . La parola « modi » evidentemente si riferisce alle altre « permanentemente o meno » le quali significano « fisso o ambulante ».

R O N Z A . In alcuni piccoli centri i produttori diretti si recano nei due giorni di

mercato perchè abbinano la vendita con altre cose che hanno da sbrigare, difficilmente vanno negli altri giorni in quanto costerebbe troppo; per questo abbiamo detto « permanentemente o meno », riaffermando però nello stesso tempo il principio per cui, così come oggi il coltivatore diretto ha il diritto di effettuare il commercio ambulante, anche nei Comuni vicini può vendere in quei chioschi fissi che il Comune attrezza a questo scopo.

G E L M I N I . Il chiosco fisso può essere anche una costruzione in muratura.

R O N Z A . Abbiamo detto che non devono essere chioschi fissi dei singoli coltivatori, ma chioschi fissi che il Comune creerà e ai quali ha diritto qualunque coltivatore diretto munito di autorizzazione.

P R E S I D E N T E . Se ho capito bene il pensiero della Commissione forse il problema potrebbe essere risolto dicendo « se permanentemente o meno o se in banchi o chioschi fissi in maniera... ».

G E L M I N I . Ma il chiosco fisso deve essere predisposto dall'autorità pubblica o dall'interessato?

R O N Z A . Deve essere predisposto dall'autorità pubblica.

Z U C C A . Anche se predisposto dall'interessato, ci vuole sempre l'autorizzazione del Comune.

G E L M I N I . I casi sono due: o si tratta di chiosco fisso predisposto dall'autorità comunale, o di chiosco fisso che il coltivatore si costruisce per proprio conto; si capisce che l'interessato deve avere l'autorizzazione, ma il diritto di costruzione ce l'ha già per proprio conto.

Z U C C A . Nei mercati rionali i Comuni non danno alcuna autorizzazione.

P R E S I D E N T E . Possiamo dire « e se in posti fissi disposti dall'autorità comu-

nale ». Allora la formulazione sarebbe la seguente « se permanentemente o meno e se in posti stabiliti dall'autorità comunale ».

C A R E L L I . Con questa aggiunta proposta dal signor Presidente completiamo perfettamente il pensiero lasciando libero anche il piccolo produttore il quale, dicendo la legge « se permanentemente o meno », è autorizzato implicitamente a effettuare, indipendentemente dall'intervento del Comune, anche una impostazione di vendita. Proseguendo poi con le parole « e se in posti stabiliti dall'autorità comunale » vediamo che l'autorità comunale può venire incontro alle possibilità del produttore, non trovandosi questi disposto ad effettuare una vendita permanentemente, per quanto riguarda la sua particolare posizione. Quindi, questa aggiunta per me va molto bene e completa il criterio e il concetto di vendita.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto tendente a sostituire nel terzo comma dell'articolo 3, nel testo proposto dalla Sottocommissione, le parole « permanentemente o meno in banchi o chioschi fissi » con le altre « se permanentemente o meno e se in posti stabiliti dall'autorità comunale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti, il locale o i luoghi e giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo proposto dalla Sottocommissione:

« Entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco rila-

scia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti, i luoghi e giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 5.

L'autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i legali rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica.

A questo articolo è stato proposto dalla Sottocommissione il seguente emendamento sostitutivo:

« L'autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli ed i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 6.

L'autorizzazione è revocata quando:

a) il titolare dell'autorizzazione perda la qualità di produttore agricolo nel Comune per il quale l'autorizzazione è rilasciata;

b) il produttore agricolo o la persona giuridica pongono in vendita prodotti non ottenuti direttamente dall'impresa agricola gestita o dai fondi degli agricoltori associati nel Comune per il quale è autorizzata la vendita;

c) i produttori agricoli e i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano

condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 5;

d) i prodotti siano posti in vendita a prezzi superiori a quelli praticati per i prodotti stessi nei normali esercizi o banchi di vendita al pubblico.

A questo articolo è stato proposto dalla Sottocommissione il seguente emendamento sostitutivo:

« L'autorizzazione è abrogata quando:

a) il titolare dell'autorizzazione perda la qualità di produttore agricolo nel Comune per il quale l'autorizzazione è rilasciata;

b) il produttore agricolo o la persona giuridica pongono in vendita prodotti non ottenuti direttamente dall'impresa agricola gestita o dai fondi degli agricoltori associati nel Comune per il quale è autorizzata la vendita;

c) i produttori agricoli e i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 5 ».

C H A B O D . Propongo di sostituire la parola « abrogata » con l'altra « revocata ».

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il testo è stato discusso con un magistrato dell'Avvocatura dello Stato, il quale ritiene che la dizione scelta sia giuridicamente più esatta.

C H A B O D . Allora troviamo un'altra formula, perchè « abrogata » si dice esclusivamente delle leggi; si potrebbe dire « decaduta ».

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Si revoca, di norma, una concessione, mentre qui siamo in presenza di un diritto, in base al quale l'autorità locale è obbligata a dare l'autorizzazione. Pertanto, l'autorizzazione potrà soltanto essere « abrogata ».

P R E S I D E N T E . Propongo di modificare l'intera proposizione, sostituendola con la seguente: « Il produttore perde il di-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

59ª SEDUTA (20 dicembre 1962)

ritto di cui alla presente legge e l'autorizzazione viene ritirata quando », oppure, per evitare la ripetizione della parola « perde »: « Decadono i diritti del produttore di cui alla presente legge e l'autorizzazione viene ritirata quando ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto nella seconda formulazione.

(È approvato).

MARCHISIO. Ritengo che la lettera *a*), così com'è formulata, possa dare adito a dubbi, in quanto il titolare può perdere la qualità di produttore agricolo nel suo Comune, mentre l'autorizzazione viene rilasciata anche per i comuni vicini.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Può presentarsi il caso del trasferimento di un produttore da un Comune all'altro. In tal caso, egli perde la qualità di produttore agricolo nel suo Comune, e cade la base per la quale era stata rilasciata l'autorizzazione.

D'altra parte, la domanda di autorizzazione viene accolta soltanto se si ha la qualità di produttore agricolo nel proprio Comune.

MARCHISIO. Ma se si fa domanda di autorizzazione alla vendita in un Comune vicino, il Sindaco del Comune di origine si limita a rilasciare un certificato. Bisognerebbe dire allora « perde la qualità di produttore agricolo nel Comune per il quale la certificazione è rilasciata ».

PRESIDENTE. Il senatore Marchisio si preoccupa che la dizione della lettera

a) possa far supporre che il produttore che perde la qualità di produttore nel suo Comune possa vendere ugualmente in quanto l'autorizzazione decade solo nei Comuni vicini, che rilasciano l'autorizzazione stessa. Propongo allora di sostituire le parole « per il quale » con le altre « in relazione al quale ».

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

A questo articolo la Sottocommissione non propone alcuna modificazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari